

*stemologico della giurisprudenza romana* [Giappichelli, Torino 1997] p. 175), «tra I secolo a. C. e I d. C., concludendo un'evoluzione forse già avviata dalla metà del II a. C., la giurisprudenza romana realizzò un importante mutamento del suo statuto teorico che, sebbene sia probabilmente eccessivo definire 'rivoluzione scientifica' per la mancata realizzazione di un processo di razionalizzazione totale, la condusse però, di sicuro, a un livello epistemico paragonabile, quantunque non omogeneo, a quello delle discipline razionali della cultura ellenistica. Seguendo una parabola, che pare descriversi dalle riflessioni ciceroniane alla *self-definition* ulpiana, il libro tenta il recupero di alcuni caratteri essenziali dello statuto epistemologico del sapere giuridico romano dall'epoca tardo repubblicana all'età severiana». («Dov'è piana la lettera non fare oscura glosa», Iacopone da Todi). [1998].

80. IL VECCHIO RUDORFF. – Lodevolissima l'iniziativa di Rafael Domingo di riportare alla luce l'ormai ingiustamente dimenticata, e comunque quasi mai più consultata, ricostruzione dell'*edictum perpetuum* di Adolf Friedrich Rudorff (*De iuris dictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt* [apud Hirzolum, Lipsiae 1869] p. 296). Alla riedizione fototipica dell'opera rudorffiana è premessa una «presentación», breve ma densa e precisa, dello studioso spagnolo (Eunsa, Pamplona 1997, p. X), il quale ha posto efficacemente in luce la estrema debolezza dei precedenti ricostruttivi di cui il Rudorff poté in qualche modo avvalersi ed ha rivendicato il valore che invece l'opera del Rudorff ebbe ai fini dell'impostazione di quel «Versuch» che fu pubblicato nel 1883 da Otto Lenel e che ancor oggi, nella sua terza edizione del 1927, è per i giusromanisti il meglio di cui essi dispongono per la rievocazione del *ius honorarium* romano. Il meglio, certo, ma non l'*optimum* e l'insuperabile. Nei settant'anni trascorsi dall'ultima revisione dell'*edictum* leneliano la necessità di una profonda

revisión dello stesso si è resa sempre piú chiara. E la ripubblicazione del testo rudorffiano potrà servire proprio, come esattamente conclude il Domingo, «de punto de referencia y contraste a todos aquellos que están afanados en la empresa de lograr una reconstrucción edictal que supera la propuesta par Lenel». [1998].

81. LA CAUSALITÀ SOVERCHIANTE. – I problemi della «causalità soverchiante» (sintagma col quale mi sforzo di tradurre il tedesco «überholende Kausalität» e il francese «causalité dépassante») non sono facili da risolvere anche perché non sono tutti e da tutti identificati allo stesso modo sia nelle fonti romane sia nella variegata prassi degli ordinamenti giuridici moderni. Molto all'ingrosso si tratta di questo: se un danno aquiliano (o anche un inadempimento cd. contrattuale ed alcunché del genere) viene causato da Tizio, ma poteva essere causato egualmente dal sopravvenire immediato (o quasi) di un fatto esterno alla volontà di Tizio e di ben piú vasta portata, la responsabilità di esso è imputabile a Tizio o non è invece da attribuire alla persona o alla forza della natura da cui è scaturita la causa soverchiante? Ad esempio (cfr. Ulp. D. 43.24.7.4), Tizio dà fuoco ad un edificio, ma è presumibile che l'edificio sarebbe stato coinvolto dall'incendio scoppiato per altra causa nell'intero quartiere: dunque perché accollare a Tizio la responsabilità di un danno che si sarebbe comunque (presumibilmente) verificato? Ecco uno dei quesiti cui ha cercato di rispondere, attraverso una ricerca diligentissima e altamente apprezzabile, Jean-François Gerkens «*Aeque perituris ...*». *Une approche de la causalité dépassante en droit romain classique* (Fac. de droit, Liège 1997) p. 377, con prefazione di F. Sturm). Libro, questo, di cui non è facile (o meglio, sarebbe banalizzante) un riassunto, ma di cui è molto utile la consultazione, e non soltanto dal giusromanista. Libro che, a prescindere dalle conclusioni cui perviene (conclusioni, del resto, di un grande ed onesto possibili-